

Regole del gioco e giustizia *Thierry Henry, il fair play e...*

Andrea Buti

Non sono un grande appassionato di calcio, è bene dirlo subito e, di conseguenza ho un po' trascurato il codazzo vario di polemiche seguite al goal di mano del giocatore francese, reo confesso.

La vicenda però offre lo spunto per qualche riflessione.

Non voglio contraddire la premessa, ma ricordo che qualche anno fa l'allenatore Boskov disse: "rigore è quando arbitro fischia". Ecco, ho sempre ammirato questo modo di ragionare: il calcio è un gioco, ci sono delle regole e l'arbitro le fa rispettare, solo che, siccome è un uomo può sbagliare: nonostante questo si continua a giocare. Ancora più allarmante che della vicenda del goal "amanuense" (non certo il primo e forse non l'ultimo) si sia preoccupato addirittura il Governo Irlandese, non tanto perché il calcio non sia una questione nazionale (guai a dire il contrario di questi tempi...) quanto perché ciò dimostra quanto radicato sia il fenomeno della tribunalizzazione dei conflitti. Non si riesce più ad accettare cioè l'errore (degli altri: i propri, invece, sono sempre scusabili) e si deve fare subito qualcosa, come se questo strano mondo moderno non potesse sopportarne l'onta.

Mi viene da definirla **ansia di giustizia**: la preoccupazione e il patimento di dover emendare qualcosa ricorrendo ad un organo superiore: metteranno dopo il quarto uomo (così mi pare che si chiamino) anche il quinto o il sesto...metteranno telecamere

dappertutto e sistemi di riconoscimento del pallone..o microchip per vedere se effettivamente c'è stato contatto tra palla e mano? Probabilmente sì, si arriverà a tutto questo, ma senza aver risolto ad esempio il problema della simulazione: si è buttato o l'hanno atterrato? A meno di non inserire chip anche nel cervello dei calciatori per scoprirne i processi cognitivi...

La morale: le norme che pretendono di regolamentare i comportamenti umani, o non sono condivise, o non sono scritte bene o non sono applicate bene. Ma il problema più grande è chi decide cosa è "bene".

Andiamo per ordine.

Mancata condivisione di

norme. Henry avrebbe potuto alzare una manina, riconoscere subito e non dopo il tocco di mano, ma non l'ha fatto. *Fair play, no please*: parliamo di calcio non di rugby... Stesso problema in ambito di processi giurisdizionali per la definizioni delle liti: chi dice come bisogna comportarsi in tribunale? Si può bluffare (chiedere più di quel che si vuole..), toccare il pallone con la mano (non dire la verità..)? Sarà caduto o l'avranno atterrato? Oppure, molto più prosaicamente, si tratta di un gioco imperfetto?

Regole scritte male. *Idem* come prima: chi stabilisce se e quando sono scritte male? Ognuno può trarre le proprie conclusioni su base esperienziale, basta che non lo faccia in maniera strumentale al solo

fine di dimostrare la bontà delle proprie tesi.

Interpretazione e applicazione. Un dato è comunque chiaro: le norme vanno interpretate e questo procedimento è intrinsecamente approssimativo perché l'uomo ne è il fautore. Se fosse un computer la cosa cambierebbe: ho il terrore però che qualcuno a quel punto, non potendo appellarsi ad altro, finisca per mettere in dubbio il corretto funzionamento della macchina.

E tutto ricomincerebbe daccapo: invece di lamentarci dell'arbitro ci lamenteremo del computer o meglio dell'uomo che lo ha programmato (a meno che le macchine non arrivino all'autocoscienza o all'autoconsapevolezza).

Fermiamoci, allora per un momento: chi ha detto che bisogna per forza giocare a questo gioco?

Chi ne conosce i limiti e lo approva, gioca, altrimenti si potrebbe partecipare ad altra attività ludica che non pone quei problemi (mai viste tante polemiche per una partita di scacchi...). Di conseguenza se si muove dal presupposto che pure il processo è imperfetto, perché umano, si potrebbe optare per una soluzione in cui prima di tutto si elaborano insieme delle regole (non [im]poste da qualcun altro) che poi saranno congiuntamente condivise ed applicate. A questo punto è più facile giocare e... vincere tutti. Conoscete (o ricordate) *ubuntu*?

Decalogo PEC e firme elettroniche 10 cose da tenere a mente

Andrea Buti ed Emanuela Nalli

L'entrata in vigore dell'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC all'Ordine di appartenenza, è stata l'occasione per molti professionisti di venire a conoscenza di uno strumento informatico davvero in grado di sostituire la carta o, in questo caso, la raccomandata.

La normativa ed il funzionamento della PEC e delle firme elettroniche, però sono poco note; considerato, allora che taluni effetti esulano dalle logiche consuete o semplicemente sono stati introdotti per la prima volta nell'ordinamento, si è pensato di elaborare questo breve decalogo al fine di richiamare l'attenzione degli appartenenti agli ordini professionali su alcuni aspetti particolarmente rilevanti.

Nessuna pretesa di completezza. Anzi, solo l'inizio di un percorso che meriterebbe di essere affrontato con una certa cura al fine di acquisire una conoscenza e familiarità con strumenti dalle grandi potenzialità.

Domanda	Risposta
1. La PEC può essere usata per comunicazioni tra professionisti, imprese e p.a. con lo stesso valore della raccomandata a.r. ?	Si. (v. art. 16, comma 9 del d.l. 185/2008, conv. in legge 2/2009 e d.p.r. 68/2005).
2. L'equiparazione alla raccomandata cartacea è subordinata ad una dichiarazione/elezione di domicilio telematico o di accettazione all'utilizzo ?	No, poiché l'art. 16, comma 9 del d.l. 185/2008 (conv. in legge 2/2009) espressamente esclude la necessità di simili dichiarazioni.
3. Si debbono conservare personalmente le credenziali (username e password) per l'accesso e l'uso della casella PEC ?	Si. E' sconsigliato confidarle ad altri (segretaria, collaboratori, colleghi, praticanti).
4. Gli atti e fatti compiuti utilizzando una firma digitale sono direttamente imputabili e riferibili al titolare ?	Si, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 82/2005.
5. Gli atti e fatti compiuti attraverso la PEC sono direttamente imputabili e riferibili al titolare ?	Non c'è una norma che lo preveda espressamente, ma considerato che la PEC fa uso di certificati digitali, sembrano applicabili le norme previste per il loro uso. In ogni caso l'onere della prova spetterebbe al titolare poiché l'associazione di una casella PEC a suo nome fonderebbe una presunzione semplice di uso da parte di costui, specie dopo la modifica dell'art. 2712 c.c. e sulla scorta della giurisprudenza che si sta formando sul punto.
6. I documenti sottoscritti con firma digitale soddisfano il requisito della forma scritta anche ai sensi dell'art. 1350 c.c. (comma 1, nn. da 1 a 12) ?	Si, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 82/2005.
7. Il certificato elettronico ha una validità limitata ?	Si, poiché ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005 " <i>L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione</i> ".
8. La revoca o la sospensione del certificato qualificato usato nella firma digitale, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene?	Si. Lo prevede l'art. 36 del d. lgs. 82/2005.
9. Con la PEC è possibile avere la prova del contenuto del messaggio spedito (diversamente da quel che accade con la raccomandata cartacea [tranne che si tratti di plico senza busta]) ?	Si, a condizione che il mittente abbia richiesto la cd. " <i>ricevuta completa</i> ".
10. L'utilizzo di una casella di posta elettronica altrui può integrare il reato di sostituzione di persona ?	Non si sono reperiti precedenti giurisprudenziali specifici. Esistono tuttavia sentenze (Cass. 46674/2007 e Trib. Cassino 3.7.2009) che ritengono integrato il reato di cui all'art. 494 c.p. nell'ipotesi in cui si crei e si utilizzi un account di posta elettronica a nome di qualcun altro.

Reg. 593/2008/CE Legge applicabile

Simona Piccioni

Il Regolamento CE 593/2008 in vigore dal prossimo 17 dicembre 2009, sostituisce la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980 che, sino ad oggi, ha regolato la materia della legge applicabile ai contratti commerciali internazionali.

Il suo richiamo, se pur tacito, viene attuato attraverso l'inclusione- ad esempio- di un'apposita clausola di "Applicable Law and Jurisdiction" opportunamente redatta e inserita nel testo di un *commercial agreement* con un partner estero.

Le parti sino ad oggi erano e rimangono libere di scegliere a quale legge sottoporre il rapporto e dunque quale sarà il giudice in caso di risoluzione di eventuali controversie tra loro scaturenti. Quest'ultimo principio viene di fatto ribadito dal nuovo Regolamento il quale stabilisce a tal riguardo che:

"il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso".

Ma quali novità in concreto...?

Il Regolamento comunitario fornisce soluzioni precise ai molteplici quesiti che la Convenzione di Roma aveva lasciato senza risposta.

Quest'ultima, infatti, si limitava a stabilire che, in mancanza di una scelta ad opera delle parti, si sarebbe applicata la legge del Paese col quale il contratto presentava il collegamento più stretto, ossia la legge del Paese del soggetto che effettuava la prestazione caratteristica (formula, invero, alquanto generica e facilmente soggetta ad interpretazioni).

Oggi gli "addetti ai lavori", proprio grazie al nuovo regolamento, potranno invece fare affidamento su alcuni criteri già "tipizzati", a seconda delle differenti tipologie di contratto e alla cui applicabilità consegue la possibilità di individuare immediatamente quale legge applicare al contratto.

(More info su Www.dirittomoderno.it).

Forum web e responsabilità

Saverio Giannella

Il Tribunale Militare (trattavasi di webmaster sottufficiale dell'esercito) di Padova (1 marzo 2008 in Rivista Penale 2009, 980) ha pronunciato sentenza ex art. 129 c.p.p. nei confronti del "gestore di un sito" in cui era presente un forum in cui erano stati pubblicati messaggi diffamatori. I motivi alla base della pronuncia sono i seguenti:

A) l'amministratore del sito, attesa la neutralità tecnologica, non può sapere se l'uso del file MP3 o del filmato sia legittimo o illegittimo, similmente non può discernere la portata eventualmente diffamatoria di messaggi postati;

B) inoltre, "occorre tener conto che, quale webmaster responsabile di un forum, l'imputato riceveva un elevato numero di messaggi da pubblicare sul sito da lui gestito: il grado di attenzione esigibile da dedicare ad ognuno di essi non poteva andare al di là di un controllo *prima facie* della presenza di espressioni oggettivamente e immediatamente valutabili come diffamatorie".

Diritto, telefoni e telematica

Monia Fabiani

Oggi, nell'era del digitale, ci troviamo di fronte a strumenti di comunicazione che uniscono parola, immagine, suono. Il telefono, pur consentendo una comunicazione completamente interattiva e simmetrica, limita il numero degli interlocutori: una persona da una parte ed una dall'altra. Con la telematica (felice matrimonio tra informatica e telecomunicazioni) è possibile superare la verticalità e l'asimmetria della comunicazione. I nuovi sistemi di comunicazione telematica sono dei telefoni potenziati, in cui molti possono comunicare con molti, e tutti hanno pari grado e pari dignità. Con gli smartphone (telefoni intelligenti di ultima generazione) si può accedere ad internet, inviare e-mail, realizzare filmati, comunicare tramite VoIP, ed addirittura guardare la TV o navigare via satellite con GPS. Questo crea un certo divario tra diritto e sviluppo tecnologico. I vari Blackberry, iPhone e PDA consentono uno scambio interattivo di dati, testi, immagini e suoni tra diversi soggetti interconnessi,

posizionati in ogni angolo del mondo.

Nonostante tali evidenti vantaggi, l'uso delle nuove tecnologie può comportare forme di responsabilità civili e penali per attività svolte in violazione dei diritti di terzi: lo scambio di dati che poniamo in essere ogni giorno, più volte al giorno, può ancora essere considerato semplicemente una conversazione telefonica? O è forse una comunicazione telematica?

Facciamo solo un esempio, pensando all'attività di intercettazione, definita da Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 12189/2005 come la «...*captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscono con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato.*». Tale attività di indagine può riguardare sia telecomunicazioni telefoniche sia, ai sensi dell'art. 266bis c.p.p., il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici.

In base all'art. 103, comma 5, c.p.p., non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Detto comma vieta, pertanto, le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, garantendo l'esercizio del diritto di difesa. Va precisato, però, che si riferisce alle sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali gli avvocati esercitano la loro attività difensiva.

Infine, riguardo alle infinite possibilità di collocazione spaziale dei diversi soggetti interconnessi, occorre considerare il principio in base al quale il ricorso alle rogatorie internazionali è dovuto solo quando l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di conversazioni che transitino unicamente in territorio estero.

È, pertanto, utilizzabile il contenuto di una intercettazione di conversazione disposta su una utenza ubicata nel territorio italiano, a nulla rilevando che l'altra utenza intercettata si trovi all'estero.

Il Centro Formazione e informazione

Il Centro è accreditato come ente di formazione presso la Regione Marche (con decreto n. 20/FSE-06 del 22.1.2007) e presso Fondo Professioni. Quest'ultimo è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003. Fondoprofessioni promuove e finanzia piani/progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali ed individuali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze delle/dei lavoratrici/lavoratori, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze formative degli studi forensi (fonte www.fondoprofessioni.it). Lo studio committente contribuisce con il costo del lavoro, senza sopportare - normalmente - altre spese.

La struttura è nata dall'idea di rispondere alle esigenze dei professionisti, dell'impresa, ma anche della pubblica amministrazione, fornendo strumenti per innovare e migliorare, direttamente o indirettamente, la gestione delle conoscenze in settori contigui che spaziano da quello legale a quello tecnico, supportando le risorse umane ed ottimizzando quelle economiche. Le peculiarità dell'*information society* suggeriscono competenze specifiche in aree ristrette, al fine di individuare prontamente l'informazione rilevante, trasferire capacità, elaborare e costruire Soluzioni efficienti per nuove abilità. In un mondo in continua e rapida evoluzione - come insegna Darwin - la specie che sopravvive non è quella più forte, ma quella che si adegua più rapidamente ai cambiamenti. Il capitale intellettuale è, oggi, uno dei principali fattori di sviluppo nell'economia moderna. Per questo il Centro progetta, coordina ed organizza Percorsi Formativi, contraddistinti da un approccio pragmatico, garantito da una didattica non solo teorica, ma anche e soprattutto pratica, calata nelle stesse realtà in cui le capacità acquisite potranno essere prontamente impiegate.

Il Centro opera in regime di convenzione con l'Università degli Studi di Camerino: gli articoli e le segnalazioni presenti in questa rivista, sono il frutto della collaborazione svolta con laureati presso la stessa Università coinvolti nel progetto FiXO ("Formazione e Innovazione per l'Occupazione"). Si tratta di un programma nazionale promosso e sostenuto dalla Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e realizzato con collaborazione di ItaliaLavoro.

Ulteriori materiali, articoli, filmati e cruciverba didattici sono disponibili all'indirizzo www.dirittomoderno.it

Per collaborazioni, informazioni o pubblicità su questa rivista è possibile inviare un messaggio email all'indirizzo info@serviziprofessionali.org

Diritto elettronico

- dematerializzazione
- documento informatico
- email e posta elettronica certificata
- e-government
- firme elettroniche
- privacy

Gestione conflitti

- adr
- comunicazione
- conciliazione
- mediazione
- negoziazione

Eventi

13-14 gennaio: Firenze

"Negoziazione, mediazione e conciliazione delle controversie"

http://www.fondazioneforensfirenze.it/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=&extmode=view&xtid=274

23 gennaio 2010: Piacenza

"La gestione maieutica dei conflitti"

<http://www.cppp.it/eventi.html>

27-29 gennaio: Macerata

"Auschwitz. Prima e oltre

Nuovi conflitti e percorsi altri tra esclusione, identità e differenza".

http://www.unimc.it/ricerca/dipartimenti/dipartimento-di-scienze-della-comunicazione/notizie/call-for-papers-27-28-29-gennaio-2010-auschwitz/invito_2.pdf

Rivista bimestrale di informazione curata e di proprietà del Centro Servizi Professionali s.r.l. iscritta al n. 1 del Registro delle pubblicazioni periodiche del Tribunale di Camerino con provvedimento del 11.10.2006.

Iscritta al R.O.C. al n. 17891

Direttore Responsabile Desy D'Addario

P.IVA 01533820435

www.serviziprofessionali.org

Tel. 0737636309 - Fax 0737630395

Via Pallotta, 15 - 62032 Camerino (MC)

dal 1994 www.adlerlibri.com

adlerlibri

BT MultiTEL Srl
Business Partner

bartolan
B.F.E.

KEYPASS
The power of Business

mind
CONSULTING

UNIVERSITÀ
DICAMERINO